

# FUTURA

# LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
INIZIATIVA DI COOPERAZIONE



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VILAFRANCA PADOVANA

Via Taggì di Sopra, 12 - 35010 VILAFRANCA PADOVANA - (PADOVA) - Tel. 049-9050325

Cod.Mecc. PDIC86400L - C.F. 80027390287 - Cod. Univoco UFIJB6

Sito internet: <https://icvillafrancapadovana.edu.it>

e-mail: [pdic86400l@istruzione.it](mailto:pdic86400l@istruzione.it) - pec: [pdic86400l@pec.istruzione.it](mailto:pdic86400l@pec.istruzione.it)



*Protocollo come da segnatura*

*All'Albo di Istituto*

*All'Amministrazione Trasparente*

*All'Operatore Economico Affidatario*

*British School - Global S.r.l., via Santi Giacomo e Filippo 19-21 R - 16122 Genova, C.F. e P.IVA  
01965580994*

**Oggetto: Contratto per l'affidamento diretto di "Attività di formazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023 n. 65 (linea di intervento B). Percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo stimato pari a € 11.850,00 (Iva esente); CIG: B140F91289**

*Avviso Pubblico D.M. 65/2023 - PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università - Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - CUP: G74D23005300006*

Titolo progetto: A scuola di futuro

Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-35083

## CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TRA

L'Istituto Scolastico "I.C. di Villafranca Padovana", C.F.: 80027390287, con sede a Villafranca Padovana (PD), via Taggì di Sopra 12, in persona del legale rappresentante, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Francesca Rosati (di seguito, la "Stazione Appaltante"),

## E

La British School - Global S.r.l., via Santi Giacomo e Filippo 19-21 R - 16122 Genova, C.F. e P.IVA 01965580994 in persona del legale rappresentante *pro tempore* British School-Global SRL (di seguito "Affidatario") (di seguito, entrambe individualmente indicate come la "Parte" e, congiuntamente, come le "Parti").

*Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.*

## **PREMESSO CHE**

- con decreto prot. n.3248 del 11.04.2024 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'avvio della procedura di **Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)** di "**Attività di formazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023 n. 65 (linea di intervento B). Percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti**";
- l'offerta presentata dall'Operatore Economico British School - Global S.r.l., via Santi Giacomo e Filippo 19-21 R - 16122 Genova, C.F. e P.IVA 01965580994 per un importo pari a € **11.849,00 (Iva esente)** è stata ritenuta congrua dalla Stazione Appaltante;
- con decisione di contrarre prot. n. 3327 del 15.04.2024 è stato autorizzato l'affidamento in oggetto a favore dell'Operatore Economico British School - Global S.r.l., via Santi Giacomo e Filippo 19-21 R - 16122 Genova, C.F. e P.IVA 01965580994 per un importo contrattuale complessivo delle prestazioni pari ad € **11.849,00 (Iva esente)**;
- con documento di stipula prot. n. 3457 del 18.04.2024 relativo alla procedura **Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)** n. 4263392 di "**Attività di formazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023 n. 65 (linea di intervento B). Percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti**" la Stazione Appaltante ha proceduto all'accettazione dell'offerta presentata dall'Operatore Economico di cui sopra.

*Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.*

## **Art. 1 - DEFINIZIONI**

Le premesse e i documenti richiamati nel presente documento (di seguito, il “Contratto”) formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

## **Art. 2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

Oggetto dell'affidamento è il servizio di "Attività di formazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 aprile 2023 n. 65 (linea di intervento B). Percorsi formativi annuali di lingua e di metodologia per docenti" (di seguito, il “Servizio”), finalizzato a promuovere l'integrazione culturale e la formazione dei propri studenti, tenuto conto di quanto previsto dal Progetto, dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), della programmazione didattico-educativa elaborata dal Consiglio e del Regolamento dell'Istituto scolastico.

In particolare, il Servizio è finalizzato alla individuazione di figure professionali per la realizzazione dei Percorsi come di seguito indicati:

<b>Linea di Investimento: Intervento B</b> Percorso: “Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti”				
<b>Figure Richieste</b>	<b>N. Percorsi da attivare</b>	<b>N. Destinatari coinvolti per percorso</b>	<b>N. Ore per ogni percorso</b>	<b>Compenso Orario complessivo previsto per percorsi da attivare</b>
<i>Materia: Lingua inglese e metodologia CLIL</i>				
Formatore Esperto per Intervento B (Lettera A)	1 (B1)	12	30	€ 3.660,00
	1 (B2)	10	30	€ 3.660,00
Formatore Esperto per Intervento B (Lettera B)	1 (CLIL)	9	30	€ 3.660,00
<b>Totale (Iva esente)</b>				<b>€10.980,00</b>
<b>Linea di Investimento: Intervento B</b> Materiale Didattico per “Percorsi formativi annuali di lingua e metodologia per docenti”				
<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Totale</b>	
Libri B1	12	€ 25,00	€ 300,00	
Libri B2	10	€ 29,90	€ 299,00	
Libri CLIL	9	€ 30,00	€ 270,00	
<b>Totale (Iva esente)</b>				<b>€ 869,00</b>

I destinatari degli interventi saranno individuati dall’Amministrazione scolastica, la quale provvederà a comunicare all’Operatore economico affidatario il numero e i nominativi dei partecipanti destinatari dei Percorsi formativi.

Le scelte metodologiche dei Docenti Esperti coinvolti nella realizzazione dei Percorsi sopra indicati saranno da questi esplicitate nella progettazione loro richiesta in fase di avvio delle attività, fermo restando l’obbligo di aderire alle indicazioni di massima fornite nel presente documento.

### **Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura dell’Affidatario ed a proprio rischio, mediante personale ed organizzazione propri, nonché l’esecuzione di tutte le attività e prestazioni necessarie al completo ed esatto espletamento del Servizio di cui trattasi, deve essere realizzato nel rispetto della vigente normativa, delle finalità istituzionali dell’Amministrazione scolastica e di quanto previsto dal Capitolato d’appalto e dal presente documento.

L’Operatore Economico Affidatario si impegna ad eseguire il Servizio con la massima diligenza e serietà richiesta in relazione alla natura delle prestazioni in oggetto, al fine di garantire il raggiungimento dei *target* e *milestone* così come previsti dal Progetto in oggetto.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dalla/e figura/e professionale/i offerta/e dall’Operatore Economico Affidatario per l’espletamento del Servizio in oggetto, in orario extra-curricolare.

Il calendario delle attività sarà stabilito dall’Istituto Scolastico e non sono consentite modifiche da parte

dell'Operatore Economico selezionato se non previ accordi con l'Amministrazione.

Nel caso in cui la figura professionale offerta per l'espletamento del Servizio in oggetto sia impossibilitata, per documentate, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore, a svolgere le attività formative calendarizzate dall'Amministrazione scolastica, l'Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica, affinché quest'ultima possa riprogrammare il calendario delle attività formative al fine di garantire la completa ed effettiva realizzazione delle stesse, pena la risoluzione del Contratto e fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui, per sopravvenute, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore documentate, la figura professionale inizialmente individuata dall'Operatore Economico Affidatario per l'espletamento del Servizio in oggetto sia impossibilitata a svolgere l'attività richiesta, l'Operatore Economico Affidatario si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione scolastica e ad offrire che il Servizio sia espletato da altra figura professionale in possesso degli stessi titoli curriculari ed esperienze analoghe a quelle possedute dalla figura professionale inizialmente selezionata per lo svolgimento delle attività. In tale ipotesi, resta in ogni caso fermo il diritto della Stazione Appaltante di accettare la sostituzione offerta oppure procedere con la risoluzione del Contratto, fermo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

#### **Art. 4 - REQUISITI DEGLI ESPERTI INCARICATI**

Ai fini dell'affidamento, l'Operatore Economico dovrà garantire che le prestazioni oggetto del Servizio saranno eseguite avvalendosi della prestazione professionale ed intellettuale di figure specializzate che siano in possesso dei seguenti titoli:

- **Formatore Esperto:** docente madrelingua o bilingue, certificato, con esperienza pluriennale nei processi di formazione linguistica; cittadino/a italiano/a ovvero cittadino/a di uno degli Stati dell'UE ovvero in possesso di permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorative; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non essere sottoposto/a a procedimenti penali; essere in possesso di diploma di Istruzione Secondaria Quinquennale o laurea (Triennale o Magistrale o ciclo unico); essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta (vista la specificità delle attività didattiche, la specializzazione potrà essere dimostrata con: frequenza di corsi di formazione linguistica, esperienza pregressa in ambito di formazione linguistica e apposito curriculum vitae).

#### **Art. 5 – COMPITI E COMPENSO DEGLI ESPERTI INCARICATI**

La figura professionale offerta per lo svolgimento dell'incarico di Formatore Esperto dovrà realizzare le seguenti attività:

progettare l'attività didattica prevista stabilendo contenuti, metodi, tempi e modalità di realizzazione; stabilire le modalità organizzative e gestire le attività d'aula, predisponendo i materiali e i sussidi didattici necessari.

Per lo svolgimento delle attività come sopra esplicitate sarà corrisposto un compenso orario omnicomprensivo pari a € 122,00 per ogni ora di corso, sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate da ciascun soggetto incaricato, fermo restando il raggiungimento dei target e milestone così come indicati nel Progetto. Il mancato raggiungimento di target e milestone della Linea di Investimento in oggetto dà luogo alla decadenza del finanziamento ricevuto; pertanto, in tale caso, alcun compenso sarà corrisposto a favore del soggetto incaricato.

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell'effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità

degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati, previa emissione di regolare documentazione fiscale e dichiarazione del conto dedicato e tracciabilità flussi finanziari da parte dell'Operatore Economico Affidatario, secondo il regime fiscale adottato dallo stesso. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. Il compenso erogato con il presente incarico non dà luogo ad alcun trattamento di fine rapporto.

L'attività dovrà risultare da time sheet o altra modalità di tipo rendicontativo che saranno rese note dall'Amministrazione scolastica e dovrà essere prestata unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all'effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo Progetto.

## **Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO**

Le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Operatore Economico Affidatario avranno inizio a decorrere dal 22.04.2024 e dovranno essere portate a compimento entro il 22.10.2024, e comunque non oltre la data di conclusione delle attività formative così come previste nell'accordo di concessione.

L'Affidatario si impegna a rispettare rigidamente i tempi utili previsti per la realizzazione del Progetto, al fine di garantire il raggiungimento di target e milestone, e ferme in ogni caso le eventuali responsabilità postume che potrebbero interessare lo stesso Affidatario secondo quanto previsto dalle disposizioni del Capitolato tecnico e del presente documento.

Data la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento, il Contratto non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena la nullità dell'atto medesimo.

## **Art. 7 – VERIFICA DEI REQUISITI**

La Stazione appaltante verifica, ai sensi dell' art. 99, commi 1 e 2, del D. lgs. 36/2023, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con apposito atto emanato dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica.

In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, fino al 30 giugno 2024, la Stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nelle more dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificata dal cd. decreto milleproroghe D.L. 30 dicembre 2023, n. 215.

L'Istituto eseguirà anche le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del Contratto.

A tal fine il RUP accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del Contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

## **Art. 8 – PERSONALE**

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, per l'intera durata del Contratto, osserverà tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

L'Operatore Economico dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a consegnare su richiesta del Dirigente Scolastico un elenco dei propri collaboratori e dipendenti che normalmente sono preposti all'esecuzione del Servizio; detto elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti e tempestivamente trasmesso all'Amministrazione scolastica.

## **Art. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario ed il suo personale dipendente e/o i collaboratori a vario titolo adibiti all'esecuzione del Servizio si obbligano:

- ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l'esercizio delle attività professionali di cui all'oggetto, nonché le disposizioni dell'Istituzione Scolastica;
- adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al Codice civile e alle leggi applicabili, ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali dovute;
- rispettare le tempistiche stabilite per la realizzazione delle attività oggetto del Servizio in oggetto, secondo quanto previsto nel presente Contratto;
- osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
- a garantire la completa e tempestiva esecuzione del Servizio, nonché di ogni altra prestazione e/o attività accessoria o comunque collegata allo stesso, con la diligenza professionale ed il decoro richiesti dalla specifica attività prestata in favore dell'istituto Scolastico;
- a curare l'organizzazione, la direzione e il coordinamento del proprio personale addetto allo svolgimento del Servizio, adibendo a tale scopo il personale ed i mezzi propri, eventualmente integrati, al fine di garantire la qualità e quantità del Servizio richiesto, tenendo conto anche delle esigenze che saranno eventualmente evidenziate dall'Istituto Scolastico;
- a garantire l'osservanza da parte dei propri addetti al Servizio di regole comportamento e degli obblighi in materia di riservatezza previsti dalla normativa vigente;
- a segnalare, tempestivamente e per iscritto, all'Istituzione Scolastica situazioni che determinano cause di interruzione e/o di sospensione temporanea e/o impossibilità, totale o parziale, di eseguire il Servizio;
- osservare, per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni e obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore;
- garantire che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli

effetti del d.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni;

- ad osservare ogni disposizione in vigore per la sicurezza e la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant'altro attiene l'attività derivante dall'affidamento;
- a tenere indenne l'Istituzione Scolastica da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell'Istituto o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare ai suoi somministratori e/o dipendenti durante il periodo di efficacia e di esecuzione del Contratto;
- a sollevare pienamente l'Istituto Scolastico da ogni molestia e/o azione, di qualunque natura, giudiziale e/o stragiudiziale, che provengano da terzi a causa del Contratto;
- verificare, durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto, il costante allineamento tra lo stato di avanzamento delle proprie attività e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a comunicare tempestivamente gli eventuali scostamenti rispetto alle milestones e ai targets di tale misura, in modo tale consentire alla Stazione Appaltante l'adozione di azioni correttive;
- eseguire le prestazioni contrattualmente dovute nel rispetto delle *milestones* e dei *targets* della Missione;
- nelle ipotesi di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all'originale, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione del suddetto obbligo da parte dell'Affidatario determina, ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, l'impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici, oltre che l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta;
- qualora l'Affidatario sia un RTI o un consorzio, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, a consegnare all'Istituto, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006:
  - la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e verrà pubblicata sul profilo dell'Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente. L'Istituto procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021. La violazione anche di

uno solo di tali obblighi da parte dell'Affidatario comporta l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto, fermo in ogni caso l'obbligo di adempiere all'invio della documentazione richiesta.

## **Art. 10 – INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

L'Affidatario si impegna a garantire la regolare e continua esecuzione del Servizio, per tutta la durata del Contratto.

In particolare, le interruzioni parziali del Servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna, se comunicate tempestivamente all'Istituzione Scolastica.

Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del Servizio nei seguenti casi:

- in caso di guasto di apparecchiature o attrezzature: dovranno, comunque, essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra l'Affidatario e l'Istituto, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del Servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le Parti.

In ogni caso, l'Affidatario non potrà sospendere il Servizio eccedendo irregolarità di controprestazioni e, al di fuori dei casi sopracitati.

Resta inteso che l'interruzione o sospensione del Servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo 16.

## **Art. 11 – GARANZIA DEFINITIVA**

La stipula del Contratto è subordinata alla presentazione di una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Affidatario, oltre che a titolo di risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'Istituzione Scolastica potrà procedere ad affidare il Servizio a terzi.

## **Art. 12 – POLIZZA ASSICURATIVA AFFIDATARIO**

L'Affidatario, ai fini della stipula del Contratto, a pena la decadenza dall'aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice degli Appalti, per le garanzie di seguito indicate, nonché a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. In particolare, l'Operatore Economico Affidatario dovrà sottoscrivere una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali derivanti da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell'Affidatario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Detta polizza, pena la revoca dell'affidamento, dovrà essere consegnata prima della stipula del Contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio.

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:

- rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti durante e/o in dipendenza del Servizio;
- danni a cose in consegna e/o custodia;



- danni arrecati a terzi (inclusi l'Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Affidatario - che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione.

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Istituzione Scolastica per fatto imputabile all'Affidatario.

In ogni caso, si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico dell'Affidatario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni, di qualsiasi tipo e natura, che dovessero essere causati dai soggetti destinatari delle attività progettuali.

### **Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere il Contratto.

E' fatto altresì divieto all'Operatore Economico Affidatario di cedere, sotto qualsiasi forma di sub contratto, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del Contratto stipulato con l'Istituto scolastico, sotto pena di risoluzione del Contratto stesso.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, D.Lgs. n. 36/2023, in caso di modifiche soggettive.

### **Art. 14 – RECESSO**

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, è riconosciuto all'Amministrazione il diritto unilaterale di recedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., dandone comunicazione all'Affidatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite p.e.c., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali il Contratto cesserà di esplicare ogni effetto tra le Parti.

A fronte del recesso, l'Amministrazione Scolastica corrisponderà all'Operatore Economico Affidatario il compenso spettante in relazione e limitatamente al valore delle prestazioni e dei servizi effettivamente resi e rendicontati a favore dell'Istituto, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 15 – INADEMPIMENTI E PENALI**

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto ovvero di azioni e/o atti da parte dell'Affidatario, suoi dipendenti e collaboratori che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o nuocere all'Istituzione Scolastica, quest'ultima, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all'importanza e alla gravità dell'infrazione.

In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, l'Amministrazione Scolastica applicherà le seguenti penali:

<b>INADEMPIENZA</b>		<b>IMPORTO PENALE (espresso in euro)</b>
A	Ritardi o disservizi nell'esecuzione del Servizio derivante da fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	<i>€100,00 per ogni violazione accertata</i>
B	Inosservanza e/o violazione delle disposizioni normative disciplinanti l'esercizio delle attività professionali di cui all'oggetto	<i>€100,00 per ogni violazione accertata</i>
C	Mancato raggiungimento dei <i>target</i> e dei <i>milestone</i> come previsti dal Progetto per dolo o colpa imputabile all'Affidatario	<i>€100,00</i>
D	Mancata trasmissione della documentazione indicata all'articolo 11 del presente documento	<i>€100,00</i>
E	Mancato rispetto delle scadenze previste nel Progetto PNRR in epigrafe, per fatto imputabile a dolo o colpa dell'Affidatario	<i>€100,00</i>
F	Ritardata comunicazione e/o riprogrammazione del calendario delle attività formative in conseguenza dell'impossibilità, per documentate, oggettive ed imprevedibili cause di forza maggiore, per la figura professionale a svolgere le attività formative calendarizzate dall'Amministrazione scolastica	<i>€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo</i>
G	Ritardata sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata dall'Affidatario per l'esecuzione del Servizio	<i>€100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo</i>
H	Inadempimento, anche solo parziale, o difformità delle attività svolte rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato o Contratto	<i>€100,00 per ogni violazione accertata</i>
I	Rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai controlli e alle verifiche da parte dell'Amministrazione scolastica	<i>100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo</i>
L	Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, anche in tema di riservatezza e protezione dei dati dell'Amministrazione scolastica	<i>€100,00 per ogni violazione accertata</i>
M	Inosservanza degli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 in fase di esecuzione del Contratto	<i>€100,00</i>

*Le penalità, cumulativamente, non possono superare il 10% dell'importo contrattuale netto, ai sensi del disposto all'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.*

L'Operatore Economico Affidatario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta da parte della Scuola verso l'Affidatario, il quale potrà replicare a quanto contestato dall'Amministrazione nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, sottoscritta dall'Affidatario prima della stipulazione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna diffida o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

## **Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Istituzione Scolastica potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da farsi all'Operatore Economico Affidatario del Servizio mediante comunicazione da trasmettersi a mezzo p.e.c. e/o mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023), come dichiarati nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà allegate all'istanza di partecipazione alla presente procedura;
- qualora l'Affidatario non comunichi immediatamente all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto;
- sospensione, da parte delle Autorità competenti, del Servizio in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti e/o delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell'Amministrazione;
- non veridicità e/o alterazione, contraffazione e falsificazione delle dichiarazioni presentate dall'Operatore Economico nel corso della procedura di affidamento;
- ritardo nell'esecuzione del Servizio, senza giusta causa;
- inadempimento degli obblighi previsti nel Contratto a seguito di diffida ad adempiere;
- in caso di mancata sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata dall'Affidatario per l'esecuzione del Servizio in oggetto, impossibilitata allo svolgimento dell'incarico, con altra figura professionale avente titoli ed esperienze equivalenti a quella sostituita;
- in caso di rifiuto e/o mancata accettazione da parte dell'Amministrazione scolastica della prestazione offerta dall'Affidatario in caso di sostituzione della figura professionale inizialmente selezionata per l'espletamento del Servizio, impossibilitata allo svolgimento dell'incarico;
- perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- perdita da parte dell'Operatore Economico Affidatario delle autorizzazioni previste dalla normativa di settore per l'esercizio dell'attività e/o per le prestazioni oggetto di affidamento;
- l'Operatore Economico Affidatario si è trovato, al momento dell'affidamento del Servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di affidamento;
- modifica sostanziale del Contratto che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. n. 36/2023;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1-bis della

L. n. 383/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002, convertito in L. n. 266/2002;

- esecuzione del Servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- interruzione e/o sospensione, parziale o totale, del Servizio senza giustificato motivo;
- cessione, anche parziale, delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché qualsiasi forma di sub contratto, parziale o totale, dello stesso;
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell’Affidatario del Servizio;
- qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo dell’importo del contratto;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Istituzione Scolastica;
- qualora l’Affidatario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
- mancato rispetto dell’Amministrazione e delle Istituzioni in generale, a totale incondizionato giudizio della Stazione Appaltante;
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del Servizio, a totale incondizionato giudizio dell’Amministrazione;
- dopo che siano pervenute **n. 5** contestazioni dalla data di sottoscrizione del Contratto, da parte dell’istituto Scolastico e non siano pervenute o non siano state accolte, da parte dell’Istituzione Scolastica, le giustificazioni eventualmente trasmesse dall’Affidatario del Servizio;
- mancato espletamento del Servizio, tale da compromettere il rispetto delle milestone e dei target del PNRR;
- qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’affidamento, a totale incondizionato giudizio dell’Istituzione Scolastica.

La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore dell’Istituzione Scolastica:

- in caso di inadempimento e/o ritardo, la facoltà di procedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto in danno dell’Affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno e la responsabilità civile e penale in cui l’Affidatario potrebbe incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
- il diritto di affidare a terzi il Servizio, in danno dell’Affidatario inadempiente, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese che l’Istituto dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui fosse obbligato ad esperire una nuova procedura, oppure non riuscisse ad assegnare il Servizio.

Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, l’Operatore Economico Affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite a favore dell’Amministrazione scolastica.

L’Affidatario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il Servizio, dovrà inviare all’Amministrazione, tempestivamente al manifestarsi dell’evento, giusta comunicazione tramite pec, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Durante il periodo di efficacia del Contratto, le prescrizioni ivi convenute dalle Parti potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento, nei casi e nel rispetto dei limiti

previsti dagli artt. 60 e 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'affidamento, l'Istituto Scolastico potrà imporre all'Operatore Economico Affidatario l'esecuzione della prestazioni oggetto della presente procedura alle stesse condizioni, prezzi e patti previsti originariamente nel Contratto stipulato dalle medesime Parti e nei documenti relativi alla procedura in oggetto. In tal caso, l'Operatore Economico Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

## **Art. 18 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Operatore Economico Affidatario si impegna all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione.

In particolare, l'Affidatario del servizio si obbliga:

- ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente procedura, il codice identificativo di gara (CIG);
- a comunicare all'Istituzione Scolastica ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

## **Art. 19 – SPESE**

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Affidatario tutte le spese per la sottoscrizione del Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte poste dalla legge a carico dell'Istituto.

In particolare, l'Affidatario si impegna a pagare l'imposta di bollo nella misura e termini previsti dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4 del medesimo Decreto legislativo, nonché a

trasmettere senza ritardo copia comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta all'Amministrazione scolastica.

Le spese di registrazione del Contratto tratto sono a carico della parte richiedente.

## **Art. 20 – LEGGE APPLICABILE**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita dalle Parti di comune accordo e per iscritto.

## **Art. 21 – FORO COMPETENTE**

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Padova, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

## **Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

L'Affidatario e l'Istituto Scolastico si impegnano a trattare i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura e nell'erogazione del Servizio secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016.

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo Villafranca Padovana, data 18.04.2024

Per l'Affidatario  
il Legale Rappresentante *pro tempore*  
**Fabrizio Borghi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per l'Istituto Scolastico  
il Dirigente Scolastico  
**Francesca Rosati**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

*Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice civile, l'Affidatario dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Premesse), Art. 2 (Oggetto dell'Affidamento), Art. 3 (Gestione del Servizio), Art. 4 (Requisiti dell'Esperto incaricato); Art. 5 (Compiti e compenso dell'Esperto incaricato), Art. 6 (Durata), Art. 7 (Verifica dei requisiti); Art. 8 (Personale), Art. 9 (Obblighi e responsabilità a carico dell'affidatario), Art. 10 (Interruzione e/o sospensione temporanea del Servizio), Art. 11 (Garanzia definitiva), Art. 12 (Polizza assicurativa Affidatario); Art. 13 (Divieto di cessione e subappalto), Art. 14 (Recesso), Art. 15 (Inadempimenti e penali), Art. 16 (Risoluzione del Contratto); Art. 17 (Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia); Art. 18 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 19 (Spese), Art. 20 (Legge applicabile); Art. 21 (Foro competente), Art. 22 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni).*